

MODALITÀ DI COMPOSIZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO DELLE POLITICHE GIOVANILI DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DELLA L.R. 1 FEBBRAIO 2016, N.1

Art. 1 Oggetto

La presente disciplina detta le norme relative alle modalità di composizione e funzionamento del Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili, da ora in poi 'Tavolo', ai sensi dell'art. 23, comma 6 della l.r. n. 1 del 01 febbraio 2016 *"Norme in materia di politiche giovanili - Ulteriori integrazioni della L.R. 16 febbraio 2010, n.14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))"*.

Art. 2 Composizione e individuazione dei componenti

Il Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore della Regione Umbria richiede al Consiglio delle Autonomie Locali, di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20, l'indicazione di dodici nominativi di assessori comunali competenti in materia di politiche giovanili, uno per ciascuna Zona Sociale, ai fini della loro individuazione in qualità di componenti del Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili di cui all'art. 23 c.1.

Il Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili, ai sensi dell'art.23 lett. a) è presieduto dall'assessore regionale competente in materia di politiche giovanili, o suo delegato.

La nomina dei componenti del Tavolo, individuati dal CAL, è effettuata dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

ART. 3 Durata, decadenza e sostituzione dei membri

Il Tavolo dura in carica sino al termine della legislatura regionale.

Un assessore comunale membro del Tavolo, o suo delegato, qualora cessi dalla sua carica, può essere sostituito con le medesime procedure di cui all'art. 2.

Art. 4 Funzionamento e convocazione

Il Tavolo agisce collegialmente.

Il Tavolo ha come sede di riferimento la struttura regionale di area sociale/politiche giovanili e per il funzionamento del Tavolo il Presidente si avvale del Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria della Regione Umbria.

La partecipazione al Tavolo è resa a titolo gratuito.

Il Tavolo si riunisce almeno una volta all'anno.

Le riunioni del Tavolo sono convocate dal Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno. Devono essere convocate, inoltre, qualora ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei componenti del Tavolo stesso.

Le sedute del Tavolo, di norma, sono pubbliche e le riunioni, di norma, sono convocate presso la sede di cui sopra.

Il Presidente del Tavolo convoca le riunioni almeno sette giorni prima della data stabilita. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicata ai componenti per posta elettronica. In casi di particolare necessità ed urgenza il Tavolo può essere convocato in altre forme e in tempi diversi.

I componenti del Tavolo possono proporre al Presidente specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva. Qualora la proposta pervenga in forma scritta da almeno cinque

componenti dell'organo collegiale, essa è obbligatoriamente presente all'ordine del giorno della seduta successiva. Durante le riunioni, se nessuno dei partecipanti si oppone, possono essere esaminati, su proposta del Presidente, anche argomenti urgenti non inseriti all'ordine del giorno. Possono partecipare alle riunioni del Tavolo, su invito del Presidente, in relazione agli argomenti trattati, altri soggetti competenti nelle materie all'ordine del giorno. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente la conduzione dei lavori è affidata al rappresentante indicato dal Presidente.

Art. 5 Validità delle riunioni

Il Tavolo è validamente costituito a prescindere dal numero dei componenti.

Le deliberazioni del Tavolo, di norma, sono espresse con consenso collegiale. Ove sia necessario procedere a votazione, il Tavolo delibera a maggioranza dei presenti con voto espresso in forma palese e le decisioni sono riportate all'interno del verbale della riunione. In caso di parità il voto espresso dal Presidente vale il doppio.

Il verbale delle riunioni del Tavolo è costituito da un resoconto sommario dello svolgimento della riunione contenente i nomi dei presenti.

Prima dell'inizio dei lavori viene data lettura del verbale della riunione precedente, il quale viene poi sottoposto all'approvazione dei componenti del Tavolo, che possono chiedere, entro la stessa seduta, modifiche e integrazioni alle loro dichiarazioni o relativamente al verbale nella sua complessità. Ove non abbia ricevuto richieste di modifiche o integrazioni, o a seguito delle modifiche di cui sopra, il verbale viene firmato dal Presidente. Il verbale, una volta firmato, non può essere ulteriormente modificato.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente disciplina entra in vigore il giorno dell'avvenuta esecutività della deliberazione di Giunta regionale di approvazione e il Tavolo, nella prima riunione, fa proprio il medesimo.